



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Comunicazione INT/8221 del 29/10/2021

a cura di Lara Piraccini

Spostamenti da e verso l'estero - Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021

Inviando una nota di analisi della nuova ordinanza del Ministro della salute, recante la disciplina degli spostamenti da e verso l'estero (ordinanza del 22 ottobre 2021).

L'ordinanza è efficace dal 26 ottobre al 15 dicembre p.v.

Per ulteriori informazioni le Aziende possono rivolgersi al Servizio Internazionalizzazione:

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it

Delia Bruno – Tel. 0544 210403 - E-mail: dbruno@confindustriaromagna.it

All/ Emergenza COVID - Ordinanza 22 ottobre 2021.pdf

Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021
Le norme sugli spostamenti da e verso l'estero

Nota di Aggiornamento

28 ottobre 2021



È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l'**ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021**, in tema di spostamenti da e verso l'estero (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg>).

L'ordinanza, **efficace dal 26 ottobre 2021 fino al 15 dicembre 2021**, ha aggiornato gli Elenchi di cui all'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 e ha sostanzialmente confermato il precedente impianto di obblighi e deroghe in tema di mobilità internazionale.

Di seguito:

- una tabella riassuntiva degli obblighi per gli spostamenti da e per l'estero;
- una tabella riassuntiva delle deroghe ai predetti obblighi.

È possibile che nei Paesi esteri di destinazione siano previste delle restrizioni all'ingresso. Pertanto, prima della partenza, è raccomandato verificare l'esistenza di eventuali restrizioni all'ingresso disposte dalle Autorità locali, consultando la scheda del Paese di interesse sul sito www.viaggiasesicuri.it.

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Paese	Limitazioni agli spostamenti	Obblighi per l'ingresso in Italia (per le persone che, nei 14 giorni precedenti, hanno soggiornato o transitato in uno o più Paesi indicati nella prima colonna)	Notazioni sulle certificazioni emesse dalle Autorità sanitarie estere
Repubblica di San Marino Città del Vaticano (art. 2)	Nessuna	Nessun obbligo dichiarativo	Le certificazioni di guarigione e quelle rilasciate a seguito della somministrazione di un vaccino validato dall'EMA sono considerate equivalenti a quelle italiane , anche per le finalità d'uso previste dal DL n. 52/2021 (es. <i>green pass</i>) Nelle more dell'adozione di un'apposita Circolare del Ministero della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ai soggetti in possesso di un certificato vaccinale rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino non si applicano gli artt. 9- <i>bis</i> , 9- <i>ter</i> , 9- <i>quater</i> , 9- <i>quinqües</i> , 9-

			sexies e 9-septies del DL n. 52/2021
<p>Elenco C¹ dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (art. 3)</p>	<p>Nessuna: in base alla normativa italiana, sono consentiti tutti gli spostamenti da/per questi Paesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale) • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del green pass <p>In caso di mancata presentazione del green pass è comunque possibile entrare in Italia, ma è fatto obbligo di sottoporsi alla quarantena di 5 giorni e a tampone alla scadenza</p>	
<p>Elenco D² dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (artt. 4 e 7)</p>	<p>Nessuna: in base alla normativa italiana, sono consentiti tutti gli spostamenti da/per questi Paesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale) • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i 	<p>Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie a seguito della somministrazione di un vaccino validato dall'EMA sono equivalenti alle</p>

¹ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

² Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.



		<p>controlli) del green pass vaccinale (rilasciato al termine del prescritto ciclo) o una certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie a seguito della somministrazione di un vaccino validato dall'EMA</p> <p>Le persone che, nei 14 giorni precedenti, hanno soggiornato o transitato in Canada, Giappone e USA possono ANCHE presentare il green pass di avvenuta guarigione o la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'avvenuta guarigione</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia (48 ore per gli ingressi da UK) <p>In caso di mancata presentazione della certificazione vaccinale è</p>	<p>certificazioni verdi vaccinali italiane e Ue</p> <p>Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, USA, Giappone e UK e Israele³ sono considerate equivalenti al green pass per le finalità d'uso previste dal DL n. 52/2021</p>
--	--	--	--

³ V. Circolare del Ministero della salute 30 luglio 2021.

		<p>comunque possibile entrare in Italia, ma è fatto obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) il certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia (48 ore per gli ingressi da UK) • sottoporsi alla quarantena di 5 giorni e a tampone alla scadenza 	
<p>Elenco E⁴ dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (art. 5)</p>	<p>Gli spostamenti verso i Paesi di cui all'Elenco E sono consentiti solo per uno dei seguenti motivi o condizioni: lavoro; salute; studio; assoluta urgenza; rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propri o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata</p> <p>Gli ingressi in Italia dai Paesi di cui all'Elenco E sono consentiti solo per uno dei seguenti motivi o condizioni: lavoro; assoluta urgenza; salute; studio; rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza; ingresso di cittadini UE e dei loro familiari, di cittadini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale) • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia • Quarantena di 10 giorni e tampone alla scadenza 	

⁴ Stati e Territori non espressamente menzionati nei precedenti elenchi.



	di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE e dei loro familiari; ingresso in Italia per raggiungere il domicilio, residenza o abitazione di un cittadino UE o di soggiornanti di lungo periodo in UE con la quale si abbia una comprovata e stabile relazione affettiva		
Paesi soggetti a misure speciali	<p>Al momento, nessun Paese è soggetto a misure speciali.</p> <p>Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, che rientravano in questa categoria fino al 25 ottobre 2021, dal 26 ottobre rientrano pienamente nell'Elenco E.</p>		

DEROGHE

Obbligo	Ingressi/Soggetti esonerati <i>(di interesse per le imprese)</i>	Adempimenti comunque richiesti
Quarantena (art. 6, co. 1)	<ul style="list-style-type: none"> • Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) del DPCM 2 marzo 2021) • Ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (art. 51, co. 7, lett. e) del DPCM 2 marzo 2021) • Cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 del DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C del nuovo allegato 20 del DPCM (art. 51, co. 7, lett. h) del DPCM 2 marzo 2021) • Personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per 	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di sintomi di COVID-19 • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale) • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo



	<p>spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021)</p> <ul style="list-style-type: none">• Chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli "Covid-tested" ai sensi dell'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 (art. 51, co. 7, lett. p) del DPCM 2 marzo 2021)	
<p>Green pass (ovvero quarantena di 5 giorni in caso di mancata presentazione) per gli ingressi dai Paesi di cui all'Elenco C</p> <p>Certificazione vaccinale (ovvero quarantena di 5 giorni in caso di mancata presentazione) e di tampone (72 o 48 ore precedenti l'ingresso) per gli ingressi dai Paesi di cui all'Elenco D</p> <p>Tampone e quarantena di 10 giorni (+ tampone all'esito) per gli ingressi dai Paesi di cui all'Elenco E</p> <p>(art. 6, co. 2 e 3)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante (art. 51, co. 1, lett. a) e lett. b) del DPCM 2 marzo 2021)• Movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (art. 51, co. 7, lett. c) del DPCM 2 marzo 2021)• Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 51, co. 7, lett. l) del DPCM 2 marzo 2021)• Chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore• Chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza• Chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza	<ul style="list-style-type: none">• Assenza di sintomi di COVID-19• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale)



	<p>dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (non si applica nemmeno l'obbligo di PLF)</p> <ul style="list-style-type: none">• Chiunque con mezzo privato permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (non si applica nemmeno l'obbligo di PLF)	
--	---	--